

00599/05



L. CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

ESENTE RICORSO ESSENTE DIRITTO ESSENTE DIRITTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -

Oggetto

*legala mento
presente di
giurisdizione*

R.G.N. 29077/02

Cron. 599

Rep.

Ud.25/11/04

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

POSTIGLIONE GIANCARLO, POSTIGLIONE UGO, POSTIGLIONE
RENATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. Q.
VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato MICHELE
CONTE, che li rappresenta e difende, giusta delega in
calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI RAIANO, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMPO MARZIO
69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO

2004

879



D'ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FABRIZIO LUCIANI, giusta delega a
margine del controricorso;

- *controricorrente* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 62/02 del Tribunale
di SULMONA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 25/11/04 dal Consigliere Dott. Luigi
Francesco DI NANNI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Ciccolo il quale chiede alla
Corte di voler in accoglimento del ricorso, dichiarare
la giurisdizione del giudice ordinario.

ORDINANZA

ritenuto in fatto

1. Giancarlo, Ugo e Renato Postiglione, con atto di citazione del 24 gennaio 1992, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Sulmona il Comune di Raiano, chiedendone la condanna a risarcire loro il danno derivante dal fatto illecito del Comune. Il Comune, trasformando la via Bucciarelli, prima destinata a servizio dei fondi rustici adiacenti, in strada interna all'abitato ed utilizzata da ogni tipo di veicoli, aveva determinato il deterioramento e la stabilità di un muro di cinta della loro proprietà, che correva lungo la strada.

Subordinatamente gli attori hanno chiesto di essere indennizzati dei danni provocati dalla realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 46 della legge 26 giugno 1865 n. 2359.

Il Comune si è costituito nel giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo.

2. Giancarlo, Ugo e Renato Postiglione hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con il

quale hanno sostenuto che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Resiste con controricorso il Comune di Raiano, secondo il quale nell'ambito della materia urbanistica ed edilizia, nella quale è compresa la domanda degli attori, ricorre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

considera in diritto

4. Il ricorrente, premesso che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, in particolare, sul *petitum* sostanziale di questa, sostiene che oggetto della controversia è la lesione di un diritto patrimoniale sacrificato dall'illecito comportamento della pubblica amministrazione, che è consistito nella violazione delle regole di prudenza, diligenza e tecnica nel compimento dell'attività denunciata. Nella tesi esposta, la conseguenza di questo inquadramento è quella dell'esistenza di un diritto soggettivo



vo al risarcimento del danno, la cognizione del quale appartiene al giudice ordinario.

4.1. L'inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di una strada, alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando è volta a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando ha per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività, soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*.

Ne consegue che la stessa domanda è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

4.2. Nelle fattispecie di quelle indicate, si applica l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come novellato dall'art. 7 della legge 205 del 2000, perché la norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia edilizia, nelle quali vi sia stato non già un atto o un provvedimento dell'am-



ministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato: sentenza 6 luglio 2004, n. 204 della Corte costituzionale, applicabile anche ai giudizi in corso, come questa Corte ha già dichiarato con l'ordinanza 6 maggio 2002, n. 6487.

4.3. Il Comune di Raiano non ha indicato in questo giudizio in che cosa si sia concretizzato il comportamento suo provvedimentale.

Se ne ricava che la controversia appartiene alla giurisdizione del tribunale di Sulmona.

5. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del Comune di Raiano, in base alla regola della soccombenza.

p. q. m.

La Corte di cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e condanna il controricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in € 1.600,00, compresi € 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2004.

Il Primo Presidente *A.*

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 14 GEN. 2005
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista